

**DELIBERAZIONE 30 DICEMBRE 2025**

**586/2025/R/EEL**

**AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 GENNAIO – 31 MARZO 2026, DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI VENDITA DELL’ENERGIA ELETTRICA IN MAGGIOR TUTELA. DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI  $C_{PSTGD}$ ,  $C_{PSTGM}$  E  $C_{PSTG}$  DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER I CLIENTI DOMESTICI NON VULNERABILI, PER LE MICROIMPRESE E PER LE PICCOLE IMPRESE E MODIFICHE AL TIV**

**L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1368<sup>a</sup> riunione del 30 dicembre 2025

- Premesso che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi della legge 18 novembre 2025, n. 173;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione, nonché indifferibile e urgente.

**VISTI:**

- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, come emendata dalla Direttiva 2024/1711/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”, come convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 e, in particolare, l’articolo 1 dal comma 59 al comma 82 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, come convertito con legge 21 settembre 2018, n. 108;

- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, come convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, come convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21);
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233 (di seguito: decreto-legge 152/21);
- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, come convertito con legge 20 maggio 2022, n. 51, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”;
- il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, come convertito con legge 13 gennaio 2023, n. 6 (di seguito: decreto-legge 176/22);
- il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, come convertito con legge 2 febbraio 2024, n. 11 (di seguito: decreto-legge 181/23);
- il decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, come convertito con legge 24 aprile 2024, n. 60 (di seguito: decreto-legge 19/25);
- la legge 18 novembre 2025, n. 173;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 19 dicembre 2003, recante “Assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente Unico S.p.A. e direttive alla medesima società”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 31 dicembre 2020 recante prime modalità per favorire l’ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell’energia elettrica e del gas;
- il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica del 17 maggio 2023 (di seguito: decreto ministeriale del 17 maggio 2023);
- la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, 111/06 e, in particolare, l’Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e l’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*) (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell’Autorità 22 luglio 2011, ARG/elt 98/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 98/11);
- la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 659/2015/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 369/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel, (di seguito: deliberazione 633/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 553/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 553/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com (di seguito: deliberazione 555/2017/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2020, 449/2020/R/eel;

- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2021, 566/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 566/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 117/2022/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 208/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2022, 374/2022/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2022, 394/2022/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2022, 463/2022/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 8 novembre 2022, 558/2022/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 15 novembre 2022, 586/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 586/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2023, 345/2023/R/eel e l’Allegato A recante il Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (di seguito: TIDE), nella revisione 4 approvata con la deliberazione 3 giugno 2025, 227/2025/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 362/2023/R/eel) e l’Allegato A alla medesima (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2023, 549/2023/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2023, 556/2023/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2023, 580/2023/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2023, 600/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 600/2023/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com e il relativo allegato A recante il Testo Integrato delle disposizioni per le Prestazioni Patrimoniali Imposte e i Regimi Tariffari speciali – settore elettrico (di seguito: TIPPI);
- la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2024, 304/2024/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2024, 594/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 594/2024/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 18 marzo 2025, 99/2025/A (di seguito: deliberazione 99/2025/A);
- la deliberazione dell’Autorità 8 aprile 2025, 155/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 155/2025/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2025, 271/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 271/2025/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2025, 428/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 428/2025/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2025, 587/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 587/2024/R/eel);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito anche: Cassa) del 28 novembre 2025, prot. Autorità 83728 del 1° dicembre 2025 (di seguito: comunicazione del 28 novembre 2025);
- la comunicazione della Cassa del 29 maggio 2025, prot. Autorità 38605 del 30 maggio 2025, relativa al STG piccole imprese;

- la comunicazione della Cassa del 30 ottobre 2025, prot. Autorità 75515 del 31 ottobre 2025 e la successiva comunicazione del 26 novembre 2025, prot. Autorità 82915 del 27 novembre 2025, relativa al STG microimprese;
- la comunicazione della Cassa del 30 ottobre 2025, prot. Autorità 75519 del 31 ottobre 2025 e la successiva comunicazione della Cassa del 26 novembre 2025, prot. 82916 del 27 novembre 2025, relative al STG domestici non vulnerabili;
- le comunicazioni della società Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: Acquirente Unico) del 10 dicembre 2025, prot. Autorità 86085 di pari data e del 11 dicembre 2025, prot. Autorità 86339 di pari data;
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 18 dicembre 2025, prot. Autorità 88274 di pari data;
- la nota della Direzione Mercati Energia del 27 ottobre 2025 agli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali (di seguito: nota agli esercenti la maggior tutela);
- la nota della Direzione Mercati Energia del 27 ottobre 2025 agli esercenti il servizio a tutele graduali per le piccole imprese;
- la nota della Direzione Mercati Energia del 27 ottobre 2025 agli esercenti il servizio a tutele graduali per le microimprese;
- la nota della Direzione Mercati Energia del 27 ottobre 2025 agli esercenti il servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili.

**CONSIDERATO CHE:**

- la legge 481/95 attribuisce all'Autorità poteri di regolazione e controllo sull'erogazione dei servizi di pubblica utilità del settore elettrico, anche al fine di promuovere la concorrenza, l'efficienza dei servizi in condizioni di economicità e di redditività, favorendo al contempo la tutela degli interessi di utenti e di consumatori;
- l'articolo 1 del decreto-legge 73/07 ha, tra l'altro, istituito il servizio di maggior tutela erogato originariamente nei confronti dei clienti domestici e delle piccole imprese (connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro) senza un venditore nel mercato libero; tale servizio è stato successivamente confermato dal decreto legislativo 93/11 (art. 35, comma 2);
- ai sensi delle richiamate disposizioni, il servizio di maggior tutela è erogato dall'impresa distributrice territorialmente competente, anche mediante un'apposita società di vendita, e la funzione di approvvigionamento dell'energia elettrica è svolta dalla società Acquirente Unico;
- il servizio di maggior tutela è finalizzato ad accompagnare la completa apertura del mercato della vendita al dettaglio e, a oggi, garantisce ai clienti finali (a) la continuità della fornitura e (b) la tutela di prezzo;
- la regolazione delle modalità di erogazione del servizio di maggior tutela compete all'Autorità che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, ne definisce le condizioni di erogazione nonché, *“in base ai costi effettivi del servizio”*, i relativi corrispettivi da applicare;

- con il TIV, l'Autorità disciplina le condizioni contrattuali ed economiche di erogazione del servizio di maggior tutela ai clienti finali, definite sulla base di criteri di mercato, in modo da non spiazzare offerte (economicamente efficienti) del mercato libero;
- in relazione al richiamato servizio di maggior tutela, la legge 124/17, come da ultimo novellata dal decreto-legge 176/22, ha fissato il termine di superamento del servizio di maggior tutela, rispettivamente, al 1° gennaio 2021 per le piccole imprese e al 1° gennaio 2023 per le microimprese (art. 1, comma 60) ed ha affidato, al contempo all'Autorità il duplice compito di:
  - i. stabilire per le microimprese e i clienti domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a quelli già allo scopo individuati dalla direttiva (UE) 2019/944 e
  - ii. adottare disposizioni per assicurare, dalle date di rimozione della tutela di prezzo, un *“servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica”*, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti;
- di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2021, le piccole imprese connesse in bassa tensione nonché le microimprese titolari di almeno un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW, soglia individuata ai sensi del predetto punto i., laddove non servite nel mercato libero, sono state trasferite al servizio a tutele graduali (di seguito: STG per le piccole imprese), disciplinato dall'Autorità con la deliberazione 491/2020/R/eel, ai sensi del precedente punto ii.;
- tutte le altre microimprese connesse in bassa tensione, titolari di punti di prelievo con potenza contrattualmente impegnata fino a 15 kW, sono state invece trasferite al servizio a tutele graduali loro destinato (di seguito: STG per le microimprese), a partire dall'1 aprile 2023, in esito al differimento (disposto dalla deliberazione 586/2022/R/eel) dell'originario termine di attivazione di detto servizio che si era reso necessario a causa dell'impossibilità di svolgere le procedure concorsuali secondo le originarie tempistiche, in seguito all'indisponibilità dei sistemi informatici di Acquirente Unico;
- il decreto-legge 152/21 ha disposto, con esclusivo riferimento ai clienti domestici dell'energia elettrica, che, a decorrere da gennaio 2023, in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele graduali da concludersi entro il 10 gennaio 2024, i clienti domestici continuassero a essere riforniti di energia elettrica nell'ambito del servizio di maggior tutela secondo gli indirizzi definiti con decreto dell'allora Ministro della transizione ecologica;
- il decreto ministeriale del 17 maggio 2023, recante le misure per l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero, ha disposto *“al fine di garantire condizioni concorrenziali e pluralità di offerte, la necessità di introdurre meccanismi di gradualità nella transizione al mercato libero”*, prevedendo a tal fine che i soli clienti domestici non vulnerabili che, alla data della rimozione del servizio di maggior tutela, non avessero stipulato un contratto per la fornitura dell'energia elettrica sul mercato libero fossero assegnati al servizio a tutele graduali disciplinato dall'Autorità,

i cui esercenti avrebbero dovuto essere individuati entro il 10 gennaio 2024; tale termine è stato tuttavia differito al 6 febbraio 2024, in esito alla pubblicazione, in data 9 dicembre 2023, del decreto-legge 181/23 che ha fissato la data del 10 gennaio 2024 quale scadenza (non anticipabile) per la presentazione delle offerte da parte degli operatori partecipanti alle procedure concorsuali per l'affidamento del servizio a tutelle graduali per i clienti domestici non vulnerabili (di seguito: STG per i clienti domestici non vulnerabili);

- con la deliberazione 600/2023/R/eel, l'Autorità, in attuazione dell'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 181/23, ha stabilito il termine del 1 luglio 2024 per l'attivazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili disciplinato dalla deliberazione 362/2023/R/eel;
- il decreto legislativo 210/21, come da ultimo modificato dal decreto-legge 19/25, ha disposto che, a decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela, i clienti classificati come vulnerabili abbiano diritto a essere riforniti di energia elettrica, nell'ambito del servizio di vulnerabilità, secondo le condizioni disciplinate dall'Autorità e a un prezzo che riflette il costo dell'energia elettrica nel mercato all'ingrosso e costi efficienti delle attività di commercializzazione del servizio medesimo, determinati sulla base di criteri di mercato. I relativi esercenti dovranno essere selezionati tramite apposite procedure concorsuali disciplinate dall'Autorità (art. 11, comma 2);
- ai sensi del predetto decreto legislativo sono clienti vulnerabili i clienti domestici che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni (art. 11, comma 1):
  - si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
  - presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;
  - rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  - le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
  - le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
  - di età superiore ai 75 anni;
- nelle more dell'aggiudicazione del servizio di vulnerabilità, l'articolo 11 del decreto legislativo 210/21, come da ultimo modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 19/25, ha previsto che la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili che non hanno scelto un fornitore continua a essere assicurata dagli esercenti il servizio di maggior tutela e che Acquirente Unico continua a svolgere la funzione di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti nel servizio di maggior tutela sulla base di condizioni stabilite, in via d'urgenza, dall'Autorità, utilizzando tutti gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell'energia elettrica, ovvero mediante la stipula,

con operatori del mercato all'ingrosso selezionati all'esito di procedure competitive gestite dalla società medesima, di contratti bilaterali a termine anche a prezzi fissi, a condizione che i prezzi medesimi non siano superiori alla media dei prezzi a termine rilevabili nei mercati europei caratterizzati da maggiore liquidità per i prodotti a termine di analoga durata (art. 11, comma 2-quater);

- le condizioni di cui al punto precedente, per l'approvvigionamento di energia elettrica a termine da parte di Acquirente Unico, sono state definite dalla deliberazione 155/2025/R/eel, poi confermata a seguito di consultazione postuma dalla deliberazione 271/2025/R/eel;
- alla luce di quanto sopra, a decorrere dall'1 luglio 2024, i soli clienti domestici vulnerabili continuano ad avere diritto al servizio di maggior tutela.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- ai sensi dell'articolo 10 del TIV, il servizio di maggior tutela prevede, tra l'altro, l'applicazione dei corrispettivi *PED* e *PPE*, aggiornati e pubblicati trimestralmente dall'Autorità;
- le modalità di determinazione dei suddetti corrispettivi sono state definite con la deliberazione 369/2016/R/eel e con la deliberazione 633/2016/R/eel;
- nel dettaglio, con riferimento alle modalità di determinazione dei corrispettivi *PED* a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica, la deliberazione 633/2016/R/eel ha disposto il superamento di una logica di calcolo basata sulla stima del costo medio annuo sostenuto per servire i clienti, in favore dell'adozione di una logica di costo medio trimestrale, ferme restando le modalità di calcolo del recupero su base semestrale;
- inoltre, la predetta deliberazione aveva altresì stabilito che il corrispettivo *PED* e, in particolare, l'elemento *PE* a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica fosse determinato con esclusivo riferimento al prezzo che si forma nel mercato del giorno prima, facendo venire meno l'esigenza per l'Acquirente unico di effettuare coperture contro il rischio prezzo nei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica; tale scelta nasceva dall'esigenza di favorire lo sviluppo del libero mercato, in prospettiva del futuro superamento del servizio di maggior tutela (in cui allora era rifornita la maggior parte dei clienti di piccola dimensione), considerando per il servizio di maggior tutela costi di approvvigionamento dell'energia elettrica analoghi a quelle accessibili agli operatori sul libero mercato i quali avrebbero, pertanto, potuto offrire prezzi equiparabili a quelli del servizio di maggior tutela;
- con la successiva deliberazione 155/2025/R/eel, è stato modificato il TIV in coerenza con le disposizioni del decreto legislativo 210/21 (richiamate al primo gruppo di considerati) prevedendo che il corrispettivo *PED*, ed in particolare l'elemento *PE* sia quantificato tenendo conto non solo degli acquisti effettuati sul mercato all'ingrosso ma anche degli eventuali ulteriori strumenti a copertura della volatilità dei prezzi all'ingrosso dell'energia utilizzati da Acquirente unico;
- ai fini delle determinazioni degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PED*, il comma 25.2 del TIV prevede che l'Acquirente Unico invii all'Autorità la stima dei propri

- costi unitari di approvvigionamento (inclusivi di eventuali coperture) cui le medesime determinazioni si riferiscono, nonché la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti nel medesimo periodo;
- con riferimento ai costi di acquisto dell'energia elettrica che concorrono alla determinazione dell'elemento *PE*:
    - a) in relazione al corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all'acquisto e vendita di energia elettrica (i cui valori attuali sono stati definiti, per l'anno 2025, con la deliberazione 594/2024/R/eel), la riduzione del fabbisogno di energia da approvvigionare da parte dell'Acquirente Unico per l'anno 2026, unitamente alla scelta di ricorrere all'approvvigionamento mediante contratti bilaterali a termine, anche a prezzo fisso, insieme all'attuale contesto di riduzione dei tassi di interesse sui prodotti finanziari, consente di ipotizzare un potenziale miglioramento delle condizioni di accesso al credito necessario a far fronte alle esigenze di cassa derivanti dalle scadenze di pagamento nei mercati a pronti;
    - b) la deliberazione 99/2025/A ha definito, a titolo di acconto, il valore del corrispettivo a copertura del costo di funzionamento di Acquirente Unico per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica riferita all'anno 2025;
  - con riferimento ai costi di dispacciamento che concorrono alla determinazione dell'elemento *PD*:
    - a) il TIDE ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, i corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento di cui alla Sezione 4-25.3, Sezione 4-25.8, Sezione 4-25.4, Sezione 4-25.7 e Sezione 4-25.6 continuano ad essere determinati su base trimestrale entro il giorno 15 del mese precedente il trimestre a cui si riferiscono;
    - b) gli attuali valori relativi al corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento e al corrispettivo per l'aggregazione delle misure sono stati adeguati con la deliberazione 428/2025/R/eel;
    - c) la deliberazione 566/2021/R/eel ha disciplinato le modalità di determinazione della parte dell'elemento *PD* relativa alla copertura degli oneri netti di approvvigionamento della capacità di cui al Titolo 3 della deliberazione ARG/elt 98/11, a far data dal 1° gennaio 2022. Tale parte dell'elemento *PD* è stata da ultimo aggiornata con la richiamata deliberazione 428/2025/R/eel;
    - d) la deliberazione 587/2025/R/eel ha aggiornato, con riferimento all'intero anno 2026, il corrispettivo unitario  $p_y^{fte}$  e il corrispettivo unitario  $p_y^{uerc}$  di cui alle Sezioni 4-25.4 e 4-25.5 “Corrispettivo di dispacciamento” del TIDE;
  - in ragione del quadro sopra delineato, gli elementi *PE* e *PD* del corrispettivo *PED* risultano fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi che si stima saranno sostenuti nel trimestre di riferimento, rispettivamente, per (elemento *PE*) l'acquisto dell'energia elettrica destinata alla maggior tutela, per i relativi oneri finanziari nonché per i costi di funzionamento dell'Acquirente Unico e per (elemento *PD*) il servizio di dispacciamento e l'approvvigionamento della capacità di cui al Titolo 3 della deliberazione ARG/elt 98/11;

- in base agli elementi di costo disponibili, come derivanti anche dalle informazioni trasmesse dall'Acquirente Unico e dai corrispettivi unitari di dispacciamento relativi al primo trimestre 2026 pubblicati da Terna, e tenendo conto di quanto definito con la richiamata deliberazione 587/2025/R/eel è ipotizzabile un aumento del costo medio di approvvigionamento dell'energia elettrica dell'Acquirente Unico, per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2026, rispetto al costo stimato per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2025;
- tale aumento, pur in un contesto caratterizzato da prezzi attesi nel mercato all'ingrosso per il trimestre gennaio–marzo 2026 in diminuzione rispetto sia ai dati di pre-consuntivo del quarto trimestre 2025 sia a quanto stimato in occasione del precedente aggiornamento, è frutto principalmente della rimozione dell'aliquota di recupero internalizzata nell'elemento *PE*, in quanto, in occasione dell'aggiornamento dei corrispettivi a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento del primo trimestre di ciascun anno non è previsto alcun meccanismo di adeguamento implicito dell'elemento *PE* finalizzato al recupero degli scostamenti; a ciò si aggiunge l'aumento dei costi complessivi del servizio dispacciamento e, soprattutto, dei costi per l'approvvigionamento della capacità di cui al Titolo 3 della deliberazione ARG/elt 98/11 rispetto al trimestre precedente.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- il TIV prevede che gli scostamenti residui emersi dal confronto tra i costi sostenuti da Acquirente Unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio nel periodo successivo al 1 gennaio 2008 siano recuperati tramite il sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento, mediante l'applicazione ai clienti finali del servizio di maggior tutela del corrispettivo *PPE*;
- il corrispettivo *PPE* è pari, ai sensi del comma 10.1 del TIV, alla somma dell'elemento *PPE*<sup>1</sup> e dell'elemento *PPE*<sup>2</sup> e, in particolare, l'elemento *PPE*<sup>1</sup> copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa ha effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela, mentre l'elemento *PPE*<sup>2</sup> copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela; il comma 17.1 del TIV prevede che gli esercenti la maggior tutela siano tenuti a comunicare alla Cassa, entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, l'ammontare derivante dall'applicazione del corrispettivo *PPE*, in relazione al servizio erogato nel bimestre medesimo, stabilendo la facoltà in capo a tali esercenti di trattenere in corso d'anno il gettito del corrispettivo *PPE* (ove positivo) e regolare successivamente, in sede di perequazione, la differenza tra gli importi perequativi spettanti all'esercente e il gettito del corrispettivo *PPE* già trattenuto in corso d'anno;

- con la comunicazione del 28 novembre 2025 la Cassa ha informato l'Autorità, ai sensi dell'articolo 32 del TIV, circa l'esito delle determinazioni degli importi di perequazione relativi all'anno 2024 e agli anni antecedenti; in particolare:
  - con riferimento ai meccanismi di perequazione relativi all'anno 2024 (e alle partite residue degli anni precedenti), le imprese distributrici e gli esercenti la maggior tutela devono versare alla Cassa un importo complessivo di circa 30,26 milioni di euro;
  - in relazione agli anni precedenti al 2024, si registrano rettifiche degli importi già determinati, pari a circa 122 milioni di euro, che devono essere versati alla Cassa; la maggior parte di tali importi si riferiscono ad anni durante i quali erano ancora serviti in maggior tutela sia i clienti domestici – vulnerabili e non vulnerabili – sia i clienti non domestici connessi in bassa tensione;
- con riferimento agli importi di perequazione relativi all'anno 2024, è stato tuttavia raccolto, nel corso del 2025, un gettito complessivo pari a circa 14 milioni di euro; tale ammontare era stato quantificato sulla base delle migliori stime allora disponibili sull'esito del conguaglio di *load profiling* successivamente comunicato dalla Cassa con la predetta comunicazione;
- a fronte di quanto sopra, si stima di dover restituire, nel corso del 2026, ai clienti domestici vulnerabili, circa 41,4 milioni di euro, importo determinato dalla somma dell'ammontare di perequazione riferito al 2024 e comprensivo dei residui degli anni precedenti, imputabile a tale tipologia di clienti, pari a circa 18,4 milioni di euro e dei circa 23 milioni di euro già raccolti nel corso del 2025. Di converso, residuano da restituire ancora ai clienti domestici non vulnerabili, nell'ambito del STG, circa 2,9 milioni di euro (rispetto all'importo di perequazione loro imputabile pari a circa 11,1 milioni di euro), riferiti al primo semestre del 2024, periodo nel quale i medesimi clienti erano ancora serviti in maggior tutela;
- relativamente all'anno 2025, sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela che operano negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente Unico, è stato valutato lo scostamento tra:
  - a) i costi sostenuti dall'Acquirente Unico (i) per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela, incluso lo sbilanciamento di cui al TIDE per la parte valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, (ii) per il funzionamento del medesimo Acquirente Unico e (iii) per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela e
  - b) i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio;
- tale scostamento stimato indica che, nell'anno 2025, i costi sostenuti dall'Acquirente Unico e, nell'ambito di questi ultimi, in prevalenza quelli di acquisto dell'energia elettrica sono stati, a livello medio, inferiori ai ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela con l'applicazione dei corrispettivi *PED*, per un ammontare

quantificabile in circa 7,2 milioni di euro, da restituire ai clienti finali domestici vulnerabili;

- gli ammontari di cui al precedente punto sono ascrivibili ai valori di consuntivo del costo medio di acquisto dell'energia che si sono attestati su livelli inferiori rispetto alle stime dell'Autorità incorporate nelle determinazioni dell'elemento *PE*, prevalentemente nel secondo e nel terzo trimestre del 2025;
- l'ammontare complessivo di perequazione potrà, comunque, essere considerato definitivo solo a valle delle determinazioni, che avverranno ad opera della Cassa entro il mese di novembre 2026, degli importi di perequazione riconosciuti per l'anno 2025.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con specifico riferimento ai corrispettivi di cui al comma 34.5 del TIV applicati ai clienti finali riforniti nell'ambito del STG per le piccole imprese:
  - a) l'Autorità, con cadenza annuale, aggiorna il parametro  $\alpha$  come media, ponderata rispetto ai volumi delle diverse aree territoriali di assegnazione del servizio, dei prezzi di aggiudicazione delle aree determinatisi in esito alle procedure concorsuali (comma 34.13);
  - b) ai fini della determinazione del corrispettivo  $C_{DISP}$ , relativo ai costi per il servizio di dispacciamento, l'esercente il servizio ricomprende i valori del corrispettivo mercato capacità, pubblicati dall'Autorità entro la fine del mese antecedente il trimestre di applicazione (commi 34.7 e 34.8);
  - c) il corrispettivo  $C_{PSTG}$  è dimensionato per coprire gli oneri connessi al meccanismo di compensazione dei ricavi degli esercenti le tutele graduali di cui all'articolo 38 e tiene conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicando i fattori percentuali di cui alla Tabella 4 del TIS;
- la deliberazione 566/2021/R/eel ha previsto che il corrispettivo mercato capacità di cui alla precedente lettera b) trovi applicazione anche nell'ambito delle offerte PLACET di cui alla deliberazione 555/2017/R/eel.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- con specifico riferimento ai corrispettivi di cui al comma 41.6 del TIV applicati ai clienti finali riforniti nell'ambito del STG per le microimprese:
  - a) l'Autorità, con cadenza annuale, aggiorna il valore del parametro  $\delta$  come media ponderata, rispetto alla stima del numero di punti di prelievo delle aree territoriali di assegnazione del STG per le microimprese, dei prezzi di aggiudicazione delle aree determinatisi in esito alle procedure concorsuali;
  - b) ai fini della determinazione del corrispettivo relativo ai costi per il servizio di dispacciamento (corrispettivo  $C_{DISPM}$ ), l'esercente ricomprende anche i valori del corrispettivo mercato capacità, pubblicati dall'Autorità entro la fine del mese antecedente il trimestre di applicazione (commi 41.8 e 41.9);
  - c) il corrispettivo  $C_{PSTGM}$  è dimensionato per coprire:

- (i) gli oneri connessi ai meccanismi di cui agli articoli 43, 44 e 45 del TIV;
- (ii) i saldi residui di perequazione di cui al comma 26.1, lettera a), del TIV fino all'anno di competenza 2022 e gli importi di recupero connessi al calcolo del *PED* applicato nel primo trimestre 2023;
- (iii) la necessità di gettito per la copertura dei meccanismi di compensazione di cui al TIV a favore degli esercenti la maggior tutela per il servizio erogato alle microimprese nel 2022 come previsto dalla deliberazione 136/2023/R/eel.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- con specifico riferimento ai corrispettivi di cui al comma 48.6 del TIV applicati ai clienti finali riforniti nell'ambito del STG per i clienti domestici non vulnerabili:
  - a) l'Autorità, con cadenza annuale, aggiorna il valore del parametro  $\gamma$  come media ponderata, rispetto alla stima del numero di punti di prelievo delle aree territoriali di assegnazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili, dei prezzi di aggiudicazione delle aree determinatisi in esito alle procedure concorsuali;
  - b) ai fini della determinazione del corrispettivo relativo ai costi per il servizio di dispacciamento (corrispettivo  $C_{DISPD}$ ), l'esercente ricomprende anche i valori del corrispettivo mercato capacità, pubblicati dall'Autorità entro la fine del mese antecedente il trimestre di applicazione (commi 48.8 e 48.9);
  - c) il corrispettivo  $C_{PSTGD}$  è dimensionato per coprire:
    - (i) gli oneri connessi ai meccanismi di cui agli articoli 50, 51 e 52 del TIV;
    - (ii) i saldi residui di perequazione di cui al comma 26.1, lettera a), del TIV fino all'anno di competenza 2023 e gli importi di recupero connessi al calcolo del corrispettivo *PED* applicato nei primi due trimestri 2024;
    - (iii) la necessità di gettito per la copertura dei meccanismi di compensazione di cui al TIV a favore degli esercenti la maggior tutela per il servizio erogato nel periodo in cui tutti i clienti domestici erano serviti nel medesimo servizio.

**RITENUTO NECESSARIO:**

- adeguare, sulla base delle stime del costo medio del trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2026, il valore degli elementi *PE* e *PD*;
- con riferimento all'elemento *PE* del corrispettivo *PED*, a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela, procedere all'adeguamento del valore e al contempo:
  - aggiornare il valore del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica e dei prezzi attesi nei mercati a pronti per tenere conto dei livelli attesi di prezzo in tali mercati, pari a 0,0368 c€/kWh, comprensivo delle perdite di energia elettrica

- sulle reti con obbligo di connessione di terzi con applicazione dei fattori percentuali di cui alla Tabella 4 del TIS;
- adeguare il corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente Unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica a partire da quanto riconosciuto dall'Autorità ad Acquirente Unico per la suddetta attività con deliberazione 99/2025/A e tenendo conto della stima del fabbisogno di energia elettrica destinata ai clienti finali in maggior tutela per il 2026, ponendolo pari a 0,0535 c€/kWh, comprensivo delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi con applicazione dei fattori percentuali di cui alla Tabella 4 del TIS;
  - con riferimento all'elemento *PD* del corrispettivo *PED*, a copertura dei costi di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela, definire i valori, corretti per tener conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicando i fattori percentuali di cui alla Tabella 4 del TIS, de:
    - i. il corrispettivo per l'aggregazione delle misure, ponendolo pari a 0,0006 c€/kWh, in riduzione rispetto al precedente trimestre;
    - ii. il corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento, ponendolo pari a 0,0986 c€/kWh, in aumento rispetto al precedente trimestre;
    - iii. il corrispettivo mercato capacità, ponendolo pari a 1,035 c€/kWh, in aumento rispetto al precedente trimestre;
  - determinare, in ragione delle esigenze di gettito relative al conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, il corrispettivo *PPE*, nonché gli elementi che lo compongono prevedendo che:
    - a) il valore dell'aliquota dell'elemento *PPE*<sup>1</sup> sia in linea con la necessità di gettito relativa al solo anno 2024 e alle partite residue degli anni precedenti diverse dalle rettifiche; e
    - b) il valore dell'elemento *PPE*<sup>2</sup> sia in linea con la stima degli importi di perequazione relativi all'anno 2025;
  - con riferimento alle rettifiche degli ammontari di perequazione afferenti agli anni antecedenti al 2024 che le imprese distributrici e gli esercenti la maggior tutela sono tenuti a versare alla Cassa, destinare i relativi importi pari a euro 122.094.550,29 al conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate di cui al comma 10.1, lettera b), del TIPPI affinché contribuiscano alla copertura del fabbisogno degli oneri generali di sistema a beneficio di tutti i clienti domestici e non domestici connessi in bassa tensione che, negli anni a cui sono imputati tali rettifiche, avevano diritto al servizio di maggior tutela.

**RITENUTO, ALTRESÌ, NECESSARIO:**

- con riferimento alle condizioni economiche da applicare ai clienti finali riforniti nel STG per le piccole imprese, aggiornare, a partire dal 1° gennaio 2026, sulla base delle informazioni ricevute dagli esercenti le tutele graduali relativamente ai volumi

- serviti, il valore del corrispettivo  $C_{PSTG}$ , a copertura degli oneri connessi al meccanismo di cui all'articolo 38 del TIV, ponendolo pari a 0,016 c€/kWh, in aumento rispetto al valore in vigore nel precedente periodo;
- con riferimento alle condizioni economiche da applicare ai clienti finali riforniti nel STG per le microimprese, aggiornare, a partire dal 1° gennaio 2026, il valore del corrispettivo  $C_{PSTGM}$  sulla base dell'esigenza di gettito a copertura de:
    - a) meccanismi di compensazione degli esercenti la maggior tutela previsti dal TIV, con riferimento al periodo in cui le microimprese erano ancora rifornite in maggior tutela, la cui aliquota è posta pari a 2,6820 c€/kWh;
    - b) meccanismo di compensazione dei ricavi previsto dal TIV con riferimento alle microimprese, la cui aliquota è posta pari a 0,007 c€/kWh;
    - c) meccanismo di compensazione del rischio profilo previsto dal TIV con riferimento alle microimprese, la cui aliquota è posta pari a -0,038 c€/kWh;
  - prevedere che la Cassa allochi il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui alla lettera a) sul conto di cui all'articolo 23 del TIPPI e il gettito derivante dall'applicazione delle aliquote relative alle lettere b) e c) sul conto di cui all'articolo 33 del TIPPI;
  - con riferimento alle condizioni economiche da applicare ai clienti finali riforniti nel STG per i clienti domestici non vulnerabili, aggiornare il valore del corrispettivo  $C_{PSTGD}$  sulla base de:
    - a) l'ammontare di perequazione ascrivibile ai clienti domestici non vulnerabili relativo al 2024, al netto di quanto già restituito nel corso del 2024 e del 2025, quantificato tenendo conto della migliore stima del fabbisogno trimestrale di energia dei clienti ivi riforniti e di quanto indicato da ultimo dalla Cassa con la comunicazione del 28 novembre 2025;
    - b) l'esigenza di gettito a copertura dei meccanismi di compensazione degli esercenti la maggior tutela previsti dal TIV, con riferimento al periodo in cui i clienti domestici non vulnerabili erano ancora riforniti in maggior tutela, la cui aliquota è posta pari a 0,063 c€/kWh;
    - c) l'esigenza di gettito del meccanismo di compensazione dei ricavi previsto dal TIV con riferimento ai clienti domestici non vulnerabili, la cui aliquota è posta pari a -0,016 c€/kWh;
    - d) l'esigenza di gettito del meccanismo di compensazione del rischio profilo previsto dal TIV con riferimento ai clienti domestici non vulnerabili, la cui aliquota è posta pari a 0,154 c€/kWh;
  - prevedere che la Cassa allochi il gettito derivante dall'applicazione delle aliquote riferite al precedente punto a) sul conto di cui all'articolo 22 del TIPPI, il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui al punto b) sul conto di cui all'articolo 23 del TIPPI e il gettito derivante dall'applicazione delle aliquote relative ai punti c) e d) sul conto di cui all'articolo 33. quater del TIPPI;
  - determinare il corrispettivo mercato capacità da applicare ai clienti del STG per le piccole imprese, per le microimprese e per i clienti domestici non vulnerabili e ai clienti titolari di una offerta PLACET, secondo quanto previsto dalla deliberazione 566/2021/R/eel.

**RITENUTO, INFINE, CHE:**

- l'adozione della presente deliberazione costituisca atto di ordinaria amministrazione in quanto previsto dalla normativa vigente e funzionale ad assicurare la regolare continuità del servizio di maggior tutela, mediante l'allineamento dei corrispettivi ai costi effettivi di approvvigionamento. Il presente provvedimento riveste, altresì, carattere di indifferibilità e urgenza, dovendo essere adottato alle scadenze prefissate dal TIV al fine di evitare scostamenti ingiustificati rispetto ai costi reali, con possibili conseguenze negative per i clienti finali e squilibri economico-finanziari per gli esercenti

**DELIBERA**

***Articolo 1***  
***Definizioni***

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIV.

***Articolo 2***

*Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela*

- 2.1 I valori dell'elemento *PE* e dell'elemento *PD* per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2026 sono fissati nelle *Tabelle 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2*, allegate al presente provvedimento.
- 2.2 I valori del corrispettivo *PED* per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2026 sono fissati nelle *Tabelle 3.1 e 3.2*, allegate al presente provvedimento.

***Articolo 3***  
***Aggiornamento del corrispettivo *PPE****

- 3.1 I valori del corrispettivo *PPE* per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2026 sono fissati nelle *Tabelle 4.1 e 4.2*, allegate al presente provvedimento.

***Articolo 4***

*Corrispettivo mercato capacità per il servizio a tutele graduali per le piccole imprese, per le microimprese e per i domestici non vulnerabili e per le offerte PLACET*

- 4.1 Il valore del corrispettivo capacità di cui ai commi 34.8, 41.9 e 48.9 del TIV e al comma 18.1, lettera c), della deliberazione 555/2017/R/com è pari a:
- 1,2345 c€/kWh per il mese di gennaio 2026;
  - 1,0583 c€/kWh per il mese di febbraio 2026;
  - 0,4349 c€/kWh per il mese di marzo 2026.

I predetti valori non comprendono le perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi con applicazione dei fattori percentuali di cui alla Tabella 4 del TIS.

**Articolo 5**  
*Disposizioni per Cassa per i servizi energetici e ambientali*

5.1 È dato mandato alla Cassa di trasferire l'importo di euro 122.094.550,29, relativo alle rettifiche degli ammontari di perequazione riferite agli anni antecedenti al 2024, dal conto *PPE* di cui all'articolo 22 del TIPPI al conto di cui al comma 10.1, lettera b), del TIPPI, entro il mese di gennaio 2026.

**Articolo 6**  
*Modifiche al TIV*

6.1 la Tabella 16 del TIV è sostituita dalla seguente:

**Tabella 16: corrispettivo  $C_{PSTG}$  di cui al comma 34.10**

Corrispettivo $C_{PSTG}$	centesimi di euro/kWh
Dal 01/7/2021 al 31/12/2021	-0,263
Dal 01/1/2022 al 31/03/2022	-0,016
Dal 01/4/2022 al 30/09/2022	-0,011
Dal 01/10/2022 al 31/12/2022	+0,006
Dal 01/01/2023 al 31/03/2023	+0,014
Dal 01/04/2023 al 30/06/2023	+0,013
Dal 01/07/2023 al 30/09/2023	0,000
Dal 01/10/2023 al 31/12/2023	+0,005
Dal 01/01/2024 al 31/03/2024	+0,011
Dal 01/04/2024 al 30/06/2024	0,000
Dal 01/07/2024 al 30/09/2024	+0,007
Dal 01/10/2024 al 31/12/2024	+0,015
Dal 01/01/2025 al 31/03/2025	+0,009
Dal 01/04/2025 al 30/06/2025	+0,002
Dal 01/07/2025 al 30/09/2025	+0,007
Dal 01/10/2025 al 31/12/2025	+0,004
Dal 01/01/2026	+0,016

6.2 La Tabella 19 del TIV è sostituita dalla seguente:

**Tabella 19: corrispettivo  $C_{PSTGM}$  di cui al comma 41.11**

Corrispettivo $C_{PSTGM}$	centesimi di euro/kWh
Dal 01/04/2023 al 30/06/2023	+0,848
Dal 01/07/2023 al 30/09/2023	+0,540
Dal 01/10/2023 al 31/12/2023	+0,085
Dal 01/01/2024 al 31/03/2024	-1,974
Dal 01/04/2024 al 30/06/2024	-3,841
Dal 01/07/2024 al 30/09/2024	-2,471
Dal 01/10/2024 al 31/12/2024	-2,872

Dal 01/01/2025 al 31/03/2025	-0,853
Dal 01/04/2025 al 30/06/2025	-1,216
Dal 01/07/2025 al 30/09/2025	+2,414
Dal 01/10/2025 al 31/12/2025	+2,688
Dal 01/01/2026	+2,651

6.3 La Tabella 22 del TIV è sostituita dalla seguente:

**Tabella 22: corrispettivo  $C_{PSTGD}$  di cui al comma 48.11**

Corrispettivo $C_{PSTGM}$	centesimi di euro/kWh
Dal 01/07/2024 al 31/12/2024	-1,603
Dal 01/01/2025 al 31/03/2025	-1,601
Dal 01/04/2025 al 30/06/2025	-2,086
Dal 01/07/2025 al 30/09/2025	-0,545
Dal 01/10/2025 al 31/12/2025	+0,069
Dal 01/01/2026	-0,033

***Articolo 7***  
*Disposizioni transitorie e finali*

- 7.1 Il presente provvedimento è notificato alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.  
 7.2 Il presente provvedimento e il TIV, come risultante dalle modifiche apportate, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

30 dicembre 2025

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*